



Automobile Club d'Italia
SERVIZIO GESTIONE PRA
AGC-CCT/**

Sigg. DIRIGENTI/RESPONSABILI
UFFICI DI AREA METROPOLITANA
DIREZIONI E UNITA' TERRITORIALI

e, p.c. Sigg. DIRETTORI/RESPONSABILI
AUTOMOBILE CLUB

Sigg. DIRETTORI
COMPARTIMENTALI

LORO SEDI

LETTERA CIRCOLARE (prot. n. 3215 del 31/12/2019)

OGGETTO: Variazioni tariffarie e regolamentari IPT anno 2020.
Modifica del saggio di interesse legale.
Esenzioni IPT a favore dei disabili per veicoli ibridi o con motore elettrico.
D.Lgs. n°98/17: informazioni e novità in vigore dal 1° gennaio 2020 relative al Documento Unico.

Con la presente lettera circolare si da' notizia, come d'uso, delle variazioni degli importi IPT e/o delle modifiche apportate a Regolamenti IPT comunicate ad oggi allo scrivente Servizio.

MODIFICHE REGOLAMENTI IPT

Si riportano di seguito le novità introdotte dalle singole Province a seguito di modifiche dei propri Regolamenti IPT, con decorrenza 1° gennaio 2020.

Per le informazioni di dettaglio, si rimanda alla Scheda riepilogativa IPT (ALL.1 - Agg.194), nella quale le innovazioni introdotte sono evidenziate, come d'uso, con carattere di colore rosso.

Le modifiche vanno applicate secondo i criteri di decorrenza stabiliti dalle singole Province e consultabili nel prospetto allegato (ALL.2).



In sintesi:

Forlì Cesena:

- agevolazioni atti societari: IPT in misura fissa;
- veicoli storici: obbligo di allegare la dichiarazione sostitutiva di uso non professionale del veicolo.

Biella:

- trascrizioni a tutela del venditore: obbligo di pagamento dell'IPT contestualmente alla presentazione della pratica;
- veicoli destinati a disabili: concessione agevolazioni per l'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di un veicolo rubato;
- Modico valore: € 20.

Pavia:

- trascrizioni a tutela del venditore: obbligo di pagamento dell'IPT contestualmente alla presentazione della pratica;
- acquisti di veicoli da parte della Provincia di Pavia: esenzione IPT;
- veicoli destinati a disabili: concessione agevolazioni per l'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di un veicolo rubato;
- Agevolazione atti societari: ampliamento casistiche;
- Modico valore: € 30.

La procedure SW di calcolo importi IPT sono già state implementate per la corretta gestione delle varie fattispecie sopra indicate e saranno operative in esercizio dal 2 gennaio p.v..

Lecco:

- trascrizioni a tutela del venditore: obbligo di pagamento dell'IPT contestualmente alla presentazione della pratica;
- acquisti di veicoli da parte della Provincia di Lecco: esenzione IPT
- veicoli destinati a disabili: concessione agevolazioni per l'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di un veicolo rubato.
- Agevolazione atti societari: ampliamento casistiche;
- Veicoli eco compatibili: introdotte agevolazioni IPT;
- Modico valore: € 30.



Le procedure SW sono state adeguate, tranne il calcolo importi relativo ai veicoli ecocompatibili.

Le formalità con richiesta di agevolazione relative ai citati veicoli ecocompatibili, nelle more delle modifiche SW al calcolo importi IPT, in via provvisoria, per non causare disagio all'utenza, potranno essere gestite al di fuori delle procedure di STA (ma comunque dovranno essere presentate solo agli sportelli degli Uffici periferici ACI e saranno trattate dagli Operatori PRA mediante forzatura degli importi).

MODIFICA DEL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/12/2019 (pubblicato nella GU n. 293 del 14/12/2019) è stato determinato, **nella misura dello 0,05 per cento annuo**, il nuovo saggio di interesse legale a partire dal 1° gennaio 2020.

Le procedure SW di calcolo importi sono state adeguate.

ESENZIONI IPT A FAVORE DEI DISABILI PER VEICOLI IBRIDI O CON MOTORE ELETTRICO

E' stata pubblicata sulla GU n. 301 del 24/12/2019, in vigore a partire dal 25/12/2019, la Legge n. 157 del 19/12/2019 che ha convertito in Legge, con modifiche, il D.L. n. 124 del 26/10/2019 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

Con la sopra citata legge (art. 53 bis comma 3) sono state introdotte modifiche all'art. 8, comma 3, L. n. 449/1997, relativamente ai limiti di cilindrata per i veicoli oggetto di esenzione IPT a favore dei portatori di handicap, prevedendo che possono essere oggetto delle agevolazioni in parola ***"i veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 Kw se con motore elettrico"***.

D.LGS.N.98/2017: INFORMAZIONI E NOVITA' IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2020 RELATIVE AL DOCUMENTO UNICO

Nelle more della emanazione della specifica circolare MIT/ACI contenente le istruzioni operative per la gestione del Documento Unico, con la presente si forniscono le prime informazioni sulla attuazione del D.Lgs. n.98/2017 e sulle novità in vigore dal 1°Gennaio 2020.

A) ATTUAZIONE D. LGS. N. 98/2017.



Come anticipato nella Comunicazione congiunta MIT/ACI n.7 del 5/12/2019, si conferma che l'art.1, **comma 687 Legge n.160 del 27 dicembre 2019** (Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata in G.U. n.304 del 30 dicembre 2019 - Supplemento ordinario n.45, ha introdotto il **comma 4 bis all'art.1 del D. Lgs. n.98/2017** che disciplina i nuovi processi legati al rilascio del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU).

Nello specifico, la suddetta modifica normativa dispone che, fermo restando il 1° gennaio 2020 come data di entrata in vigore dei nuovi processi legati all'emissione del DU, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), sentite l'ACI e le Associazioni maggiormente rappresentative degli Studi di consulenza Automobilistica, definisca, con uno o più Decreti, le modalità e i termini per la graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del DU.

Tale fase di progressiva utilizzazione delle nuove procedure digitali dovrà comunque completarsi entro il 31 ottobre 2020.

Attraverso i sopra citati Decreti, il Ministero definirà anche le cadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità progressivamente attivate individuando anche gli STA presso i quali tali verifiche verranno effettuate.

L'inosservanza da parte degli STA delle modalità e dei termini indicati nei Decreti emessi dal MIT determinerà l'applicazione di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 358/2000 (irregolare rilascio dei documenti).

Pertanto in attesa dell'emanazione del primo Decreto del MIT, rimangono valide le istruzioni di volta in volta impartite dalle Comunicazioni congiunte MIT/ACI.

B) NOVITA' IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2020

Si riportano di seguito, divise per argomenti, le novità in vigore dalla citata data, già anticipate con precedenti Comunicazioni.

- **FERMI AMMINISTRATIVI – RICHIESTE D'UFFICIO**

Come previsto dall'art.2 c.7 del citato D.Lgs. n°98/17, entra in vigore l'obbligo, da parte dei Concessionari/Agenti della riscossione nonché degli Enti Locali che effettuano direttamente le procedure di recupero dei tributi evasi, di presentare, **esclusivamente in modalità telematica, i provvedimenti relativi ai Fermi Amministrativi.**



Nel dettaglio ci si riferisce alle seguenti pratiche:

- ✓ Iscrizione del Fermo Amministrativo;
- ✓ Cancellazione della sospensione del Fermo Amministrativo;
- ✓ Cancellazione del Fermo Amministrativo per atto di vendita anteriore;
- ✓ Cancellazione del Fermo Amministrativo per sgravio totale per indebito;

L'obbligo di gestione in modalità telematica, da parte dei soggetti sopra indicati, riguarda tutti i provvedimenti in parola presentati dal 1° gennaio 2020, anche nel caso in cui si riferiscano a Fermi Amministrativi iscritti in data antecedente.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2020 non potranno più essere accettate allo Sportello del PRA richieste relative alle operazioni sopra citate.

Si evidenzia che già da tempo i Concessionari/Agenti per la riscossione e gli altri Enti interessati (ad es. i Comuni) hanno la possibilità di gestire in modalità telematica – attraverso la procedura “Copernico 3 per i Concessionari” – i suddetti provvedimenti e che è stata fornita loro opportuna, preventiva informativa sulla imminente obbligatorietà.

Eventuali cause di forza maggiore, che dovranno essere portate preventivamente all'attenzione di questo Servizio, potranno essere gestite esclusivamente c/o gli Sportelli degli Uffici periferici ACI.

- FERMI AMMINISTRATIVI – SOSPENSIONI E REVOCHE – DISCIPLINA TRANSITORIA

Nonostante il citato art.2 comma 7 del D.Lgs. n°98/2017 preveda che anche i provvedimenti di revoca/sospensione del Fermo debbano essere comunicati dai suddetti soggetti solo telematicamente, al momento non è stato ancora chiarito dall'Agenzia delle Entrate, competente in materia, alla quale il Servizio scrivente ha inoltrato specifica richiesta di parere, se sia comunque dovuto (come oggi) il versamento dell'Imposta di bollo da parte degli utenti o, come sembrerebbe più logico, essendo operazioni effettuate d'ufficio dai Concessionari/Agenti della riscossione, esse siano esenti da tale versamento.

In attesa del pronunciamento della suddetta Agenzia, le cancellazioni dei Fermi per revoca, nonché le richieste di annotazione del provvedimento di sospensione del Fermo, dovranno ancora essere richieste al PRA dalla parte interessata (o dagli STA privati) con le modalità fino ad oggi in uso e con il versamento degli importi previsti (Imposta di bollo).



- **RADIAZIONI PER ESPORTAZIONE**

Come anticipato nella Comunicazione MIT/ACI n.7 citata, *dal 1° gennaio p.v. dovranno essere gestite esclusivamente con le procedure "DL.98" le pratiche di radiazione per esportazione all'estero a fronte di veicoli esportati dal 01.01.2020 (codici operazione: C05314 e C05315).*

Con l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 103 del Codice della Strada cambiano, infatti, i requisiti per poter esportare definitivamente un veicolo all'estero e richiedere la relativa cancellazione dal PRA e dall'Archivio Nazionale Veicoli (ANV).

Nello specifico:

1. La radiazione per definitiva esportazione all'estero può essere eseguita solo a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito positivo in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data della richiesta di cancellazione.
2. Il controllo del termine della revisione sopra evidenziato determina conseguentemente **l'obbligo per l'intestatario o l'avente titolo del veicolo, di effettuare la radiazione prima che il veicolo venga effettivamente esportato all'estero**, a differenza dell'attuale sistema che, invece, prevede l'obbligo di effettuare la radiazione dopo che il veicolo è stato effettivamente esportato all'estero.

Sotto il profilo strettamente procedurale, si evidenzia che i nuovi applicativi, verificano automaticamente, sull'Archivio Nazionale Veicoli (ANV), se il veicolo che si vuole esportare abbia effettuato, con esito positivo, la revisione nei sei mesi precedenti (come previsto dalla L. n. 145/2018 comma 1135 lett. b) n.2).

Tale vincolo normativo si applica solo dopo la scadenza del termine per la sottoposizione a revisione rispetto alla data di prima immatricolazione (es: dopo 4 anni dall'immatricolazione di una autovettura).

Una volta effettuata la radiazione, il veicolo potrà circolare per raggiungere il Paese estero di destinazione richiedendo il Foglio di via e la Targa provvisoria previste dall'art. 99 CdS (tali documenti possono essere richiesti esclusivamente agli Uffici Motorizzazione o agli STA privati).

Coloro che entro il 31/12/2019, in vigenza quindi delle vecchie regole, avessero esportato il veicolo all'estero e non avessero ancora provveduto ad effettuare la cancellazione dal PRA, potranno presentare la radiazione successivamente all'avvenuta esportazione allegando al fascicolo copia della Carta di Circolazione estera che attesti la reimmatricolazione all'estero del veicolo in data anteriore al 1° gennaio 2020. In tal caso, in via transitoria, gli STA dovranno presentare tali pratiche con le procedure tradizionali. Gli Uffici periferici ACI dovranno utilizzare l'applicativo GUT1.



Per i veicoli esportati all'estero fino al 31/12/2019 e non ancora reimmatricolati (o reimmatricolati nel 2020) saranno fornite specifiche disposizioni con successiva comunicazione. Parimenti, saranno fornite disposizioni per disciplinare la casistica dei veicoli rottamati in Paesi esteri (ad esempio, a seguito di incidente stradale).

Rimangono in vigore, ovviamente, le disposizioni relative ai vincoli alla radiazione per esportazione in presenza di Fermi Amministrativi, sequestri, pignoramenti e ipoteche non scadute iscritti sul veicolo (cfr Lett. Circolare ACI n. 4202/2014).

Nulla è innovato per quanto riguarda i soggetti legittimati alla richiesta della radiazione per esportazione.

- **RADIAZIONI RICHIESTE DAGLI STA PRIVATI E CONSEGNA AGLI UFFICI PRA DELLE TARGHE**

In accoglimento delle istanze delle Associazioni di categoria, la Comunicazione MIT/ACI n°8 del 23/12/2019 ha introdotto – in via transitoria e nelle more della definitiva approvazione del Decreto recante le modifiche al DPR n.358/2000 – una nuova modalità per la consegna agli Uffici periferici ACI delle Targhe di circolazione

La consegna delle Targhe relativa a operazioni effettuate dagli STA privati mediante le nuove procedure digitali “DL98” dovrà essere effettuata, cumulativamente, a cadenza quindicinale.

Allo scopo di consentire un rapido ed efficace controllo agli Uffici periferici ACI, questi ultimi avranno a disposizione, all'interno della Cartella “Documenti” dell'Ufficio, con la medesima cadenza, un file Excel riportante, Provincia per Provincia, tutte le pratiche di radiazione richieste dai singoli STA del territorio con le procedure “DL98”.

Tale file Excel sarà utilizzato dagli Uffici periferici ACI anche per la consegna, anch'essa quindicinale, delle Targhe agli omologhi Uffici Motorizzazione (UMC).

Per maggiore chiarezza, si riporta di seguito un prospetto riassuntivo delle modalità e tempistiche di consegna delle targhe e delle Carte di Circolazione a seguito di richiesta di radiazione.

Procedure	Consegna Targhe	Consegna CdC	Termine di consegna	Procedura ad uso Operatori PRA
Tradizionale (fascicolo cartaceo)	SI	SI	Giorno lavorativo successivo	GPS



Automobile Club d'Italia

Semplific@uto	SI	SI	quindicinale	Gestione consegne
Procedure "DL98"	SI	NO	quindicinale	File excel

A beneficio degli Operatori PRA, si precisa che la procedura GPS non riporterà più le pratiche presentate dagli STA privati con le procedure "DL98" dal gennaio 2020.

Come d'uso, la presente Circolare sarà pubblicata nel Sito Tematico STA "Informativa e lettere circolari", accessibile da parte di tutti gli STA tramite connessione al Dominio ACI, oltre che sul Sito istituzionale dell'Ente.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE COORDINATORE
F.to Digitalmente

ALL.